

## ***Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Delegati (AD)*** *approvato dall'Assemblea dei Delegati di Biella in data 20 maggio 2023*

Il presente regolamento attua quanto previsto dall'art. 23 "Regolamento per il funzionamento dell'AD" del Regolamento Generale, integrando le norme contenute nel Titolo III – Capo I dello stesso.

### ***Art. 1 – Norme generali***

1. L'AD si svolge di regola in presenza, fatte salve situazioni straordinarie che richiedano l'indispensabile convocazione a distanza in videoconferenza. Non è prevista la forma mista con delegati in parte presenti e in parte collegati a distanza.
2. Le votazioni con voto palese avvengono con alzata di mano o dei cartellini indicanti il numero di voti a disposizione del delegato; sono possibili le approvazioni per acclamazione.
3. Le elezioni avvengono esclusivamente con voto segreto, di regola utilizzando un sistema di voto elettronico; in caso di impossibilità di utilizzo del voto elettronico si svolgono con schede cartacee consegnate ai delegati.
4. Nel caso di attribuzione di deleghe non è consentito il voto elettronico disgiunto; il delegato titolare esprime un unico voto valido per il numero di deleghe a lui attribuite.

### ***Art. 2 – Registrazione dei delegati e facoltà di delega***

1. Almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'AD i delegati di diritto ed elettivi ricevono un avviso dalla sede centrale con l'invito a registrare la loro presenza o, in alternativa, a conferire una delega ai sensi dell'art. 21 del RG. Per esigenze tecniche il conferimento delle deleghe deve obbligatoriamente avvenire entro 10 giorni prima dell'AD.
2. I delegati si registrano alle postazioni predisposte all'ingresso della AD presentando il codice di riconoscimento generato dal sistema informatico e raccogliendo i cartellini per il voto palese nonché altro materiale necessario per le votazioni ed elezioni.

### ***Art. 3 – Commissione verifica poteri***

Il giorno precedente la AD la Commissione verifica poteri istituita ai sensi dell'art. 20 del RG si riunisce in presenza per verificare l'individuazione e registrazione dei delegati nonché l'eventuale attribuzione di deleghe. Verifica inoltre che il sistema attribuisca ai singoli delegati il corretto numero di voti, comprensivi di quelli spettanti per le deleghe ricevute, così da consentire che a ogni espressione di voto elettronico del delegato corrisponda un numero di voti pari al proprio, più le deleghe ricevute.

### ***Art. 4 – Apertura dei lavori***

1. Il PG, o in sua assenza il VPG più anziano per carica, dichiara aperta la AD.
2. La AD procede, anche per acclamazione, all'elezione del presidente dell'assemblea e degli scrutatori di cui al successivo articolo 5.
3. I componenti del CDC, del CC, dei Collegi nazionali dei Revisori dei conti e dei Proviviri, nonché le persone invitate, hanno facoltà di intervenire alle sedute dell'AD e di prendervi la parola, ma non hanno diritto di voto salvo che non rivestano anche la carica compatibile di delegato alla AD.

### ***Art. 5 – Scrutatori***

1. In apertura di assemblea, fra i soci della sezione ospitante, viene eletto un numero idoneo di scrutatori per il controllo dei risultati delle votazioni palesi con alzata di mano o dei cartellini indicanti il numero dei voti.
2. Gli scrutatori sono inoltre incaricati dello spoglio delle schede cartacee eventualmente utilizzate per le elezioni nel caso di impossibilità di ricorso al voto elettronico. Hanno obbligo di diligenza e correttezza. Ad essi è riservata la valutazione circa la validità o l'interpretazione del voto espresso. All'esito dello spoglio delle schede redigono e sottoscrivono il verbale con il risultato analitico della votazione e lo consegnano al presidente dell'AD.
3. Sempre in apertura di assemblea sono altresì eletti scrutatori scelti dal direttore fra il personale della sede centrale, con il compito di verificare e garantire il corretto svolgimento delle procedure di voto elettronico. Essi operano presso la sede centrale e sono incaricati dello scrutinio elettronico, che avviene scaricando i risultati delle votazioni elaborati automaticamente dal sistema certificato. Comunicano tempestivamente i risultati al direttore e per esso al Presidente della AD.

### ***Art. 6 – Poteri del presidente della AD***

1. Il presidente della AD:
  - a) è responsabile della interpretazione e applicazione delle norme afferenti l'AD;
  - b) dirige i lavori della seduta in conformità al presente regolamento e ne dichiara la chiusura;
  - c) fissa i tempi destinati ai punti all'ordine del giorno (incluso il tempo a disposizione dei relatori), alle pause e la ripresa dei lavori;
  - d) in casi di particolare rilevanza può assegnare ai singoli interventi un tempo superiore a quello ordinariamente previsto;
  - e) in presenza di numerose richieste di intervento ha facoltà di ridurre il tempo ordinario assegnato a ciascuno, sino ad un minimo di tre minuti;
  - f) in presenza di più richieste di intervento per dichiarazioni di voto assimilabili, riduce gli interventi ad uno a favore e ad uno contrario, con un tempo doppio;
  - g) impedisce o interrompe interventi palesemente estranei all'argomento in discussione;
  - h) comunica i risultati delle elezioni e delle votazioni espresse dalla AD.
2. Prima della chiusura della seduta il presidente della AD consente ai delegati che ne abbiano fatto preventiva richiesta l'illustrazione di argomenti attinenti le finalità istituzionali o la comunicazione di avvenimenti o programmi di interesse generale. Su tali argomenti e comunicazioni interviene il solo delegato richiedente.

### ***Art. 7 – Procedure per il verbale***

1. Il direttore partecipa alla AD, assiste gli organi assembleari e cura la compilazione del verbale, ferma la competenza notarile in caso di AD straordinaria.
2. Il verbale riporta gli interventi in forma riassuntiva e le deliberazioni adottate. Copia del verbale viene affissa all'albo della sede centrale per trenta giorni ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta nei modi e per gli usi di legge.
3. La registrazione del dibattito, su qualunque tipo di supporto, ha carattere riservato ed è conservata a cura del direttore; la sua consultazione o acquisizione può avvenire in conformità alle norme vigenti in materia.

### ***Art. 8 – Relazioni, Interventi dei delegati e Mozioni***

1. Il Presidente della AD indica il punto in trattazione secondo l'ordine del giorno, passando la parola all'eventuale relatore, al quale comunica il tempo assegnato, e successivamente a coloro che hanno presentato richiesta di intervento.
2. La richiesta di intervento avviene mediante presentazione al tavolo della presidenza, entro l'esaurimento della relazione del punto a cui si riferisce, di un modulo che indichi il nome, la sezione di appartenenza e l'argomento.
3. Il presidente della AD concede la parola in base all'ordine di presentazione delle richieste; la non presenza in sala al momento della chiamata equivale a rinuncia all'intervento.
4. Il tempo a disposizione per l'intervento è di 5 minuti, salva diversa indicazione del presidente della AD; in presenza di numerose richieste ha facoltà di ridurre il tempo ordinario assegnato sino ad un minimo di 3 minuti.
5. Non è concesso al medesimo delegato, anche se portatore di più deleghe, di intervenire più di una volta sullo stesso argomento all'ordine del giorno, o in replica ad altro intervento, se non per fatto personale che è accertato dal presidente della AD.
6. Al termine dell'eventuale relazione o all'esaurimento degli interventi, ciascun delegato può presentare, sul punto in trattazione, richiesta di chiarimento o eventuale mozione da sottoporre all'assemblea. Il relatore può rispondere direttamente in assemblea sulla base degli elementi disponibili oppure indicare i tempi e i modi previsti per la risposta.
7. Il presidente della AD pone quindi in votazione le mozioni presentate, in ordine di presentazione, dopo aver dato lettura di ciascuna. Sulle mozioni sono ammesse solo sintetiche dichiarazioni di voto, con un tempo assegnato di 2 minuti: l'approvazione di una mozione esclude che si proceda al voto su quelle contrarie o similari. Il presidente della AD ha facoltà di invitare i presentatori delle mozioni a formulare un testo unico o due testi alternativi per le mozioni da votare.
7. In assenza di mozioni ed esauriti gli interventi, il presidente della AD dichiara chiusa la discussione e ciascun delegato può chiedere di intervenire per una sintetica dichiarazione di voto con un tempo assegnato di 2 minuti a disposizione per illustrare il suo voto; in presenza di numerose richieste per dichiarazione di voto, il presidente della AD ha facoltà di consentire un solo intervento a favore ed uno contrario; in questo caso i due delegati designati avranno ciascuno 4 minuti a disposizione.
8. Nel corso dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto le modifiche statutarie non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo proposto.

### ***Art. 9 – Modalità di votazione***

1. Il Presidente della AD, esaurita la presentazione dell'argomento e l'eventuale dibattito, dichiara di volta in volta aperte le votazioni.
2. Le votazioni con voto palese avvengono con alzata di mano o dei cartellini indicanti il numero di voti a disposizione di ogni delegato. Il Presidente della AD può consentire l'approvazione per acclamazione.
3. Quando la AD ha deliberato su di un argomento, questo non può essere posto nuovamente in discussione nella stessa seduta.
4. Le votazioni a scrutinio segreto vengono effettuate per mezzo di un sistema di voto elettronico certificato il cui funzionamento sarà illustrato ai delegati all'inizio dell'AD. Il sistema deve garantire: il collegamento informatico con la piattaforma degli iscritti; l'individuazione del numero dei delegati con diritto di voto, comprendendo le relative deleghe; l'espressione per ciascun delegato di un numero di voti – non disgiunti – pari al proprio più quelli delle eventuali deleghe conferite; la segretezza del voto.

5. Il voto per l'elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato selezionando il nominativo del candidato riportato nella scheda generata dal sistema, oppure selezionando nel campo di ricerca disponibile nella stessa scheda il nome di soci non designati precedentemente, fino al numero massimo di preferenze consentite.
6. In caso di improvvisa e imprevista indisponibilità del voto elettronico saranno messe a disposizione dei delegati le schede di votazione cartacee necessarie.
7. Il Presidente della AD procede alla lettura dei risultati delle votazioni.

#### ***Art. 10 – Votazioni e Scrutini***

1. Il numero totale dei votanti è determinato dalla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, con esclusione del numero degli astenuti.
2. La AD approva se – fatta salva la maggioranza qualificata nei casi previsti – il numero dei voti favorevoli supera il numero dei voti contrari.
3. Nelle votazioni per elezioni risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze, fino a coprire tutte le posizioni previste; in caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di adesione continuativa al CAI.
4. Il presidente della AD procede alla lettura dei risultati delle votazioni.

#### ***Art. 11 – Modifiche del regolamento dell'Assemblea dei Delegati (AD)***

1. Il presente regolamento può essere modificato dalla AD su richiesta del CDC, del CC o di almeno un quinto dei delegati della AD.
2. Per l'approvazione delle modifiche è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.